

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	623
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	623
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VILLA. Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie. (1714).	623
PRESIDENTE	623, 628, 629
BUBBIO, <i>Relatore</i>	624, 627, 629
JACOMETTI	625, 627
LENZA	625, 627
GIANQUINTO	626
LUCIFREDI	626, 629
RIVA	626
RUBINO	626
DE MARIA	626, 629
DELCROIX	627
AGRIMI	627
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	628
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1439)	630
PRESIDENTE	630
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	630

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini, Cavallotti e Lenza sostituiscono rispettivamente i deputati Angelucci Mario, Calandrone Giacomo e Covelli per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che in seguito al termine fissato dal Presidente della Camera, in una delle prossime sedute dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame di tutte le proposte di legge già connesse con la legge delega, al fine di constatare quali di esse siano da considerarsi assorbite dai decreti emanati dal Governo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Villa: Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie. (1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Villa: « Agevolazioni a

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie ».

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del deputato Villa, annunciata il 13 luglio 1955, con n. 1714, ha lo scopo di agevolare gli invalidi e i mutilati di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie di nuova costituzione o di quelle già esistenti. Questi concorsi sono regolati attualmente dal regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1706, avente il titolo — è utile notarlo — « Approvazione di regolamento per il servizio farmaceutico ». In base a tali disposizioni il conferimento delle farmacie avviene per pubblico concorso indetto per ogni provincia dal Prefetto; ogni commissario dispone di dieci punti per ognuna delle tre seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio; b) pratica professionale; c) attività scientifica. In base alla somma dei punti riportati dal candidato per ogni categoria di titoli, la commissione forma la graduatoria dei concorrenti. Infine, a parità di punti, sono osservate le preferenze stabilite dal regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguardano gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati o invalidi di guerra, gli orfani di guerra, i feriti, ed altre categorie consimili.

Con la proposta di legge in esame si intende, invece, preconstituire una vera e propria maggiorazione del punteggio a favore dei farmacisti invalidi o mutilati, stabilendo che, oltre i titoli di studio, la pratica professionale e l'attività scientifica sopraindicati, si debba pure valutare il titolo della invalidità o della mutilazione, mettendo a disposizione altri dieci punti per ogni commissario in ordine alla valutazione di questa categoria di titoli.

Il beneficio proposto è di una certa entità e tale da spostare nella maggior parte dei concorsi i risultati della graduatoria a favore dei farmacisti invalidi o mutilati, come semplici computi possono dimostrare.

Il proponente giustifica la sua proposta di legge con considerazioni morali e sociali di ovvia rilevanza e, salva la differenza di metodo, invoca in sostanza l'estensione analogica a tale categoria di concorrenti dei benefici di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375. Questa legge, come è noto, riserva ai mutilati ed invalidi di guerra una certa aliquota di posti di impiego o di lavoro, ma in concreto tale beneficio viene offerto al settore che offre in modo preminente queste possibilità,

cioè a quello concernente le attività che presuppongono un rapporto di impiego o di lavoro; e se tale criterio va osservato nei concorsi degli enti pubblici ed assimilati, secondo il proponente è giusto che esso sia pure applicato per i concorsi per le farmacie, anche se in essi si possa raffigurare non già un rapporto di impiego ma solo una concessione amministrativa. Tale beneficio, poi, sempre secondo la proposta in esame, sarebbe attuato — ed è qui la differenza di metodo — non già con la riserva della quota dei posti, ma con la maggiorazione del punteggio nel modo già esposto.

Tutto ciò premesso, al fine di meglio precisare la portata del provvedimento in esame, il relatore potrebbe pregiudizialmente osservare che trattandosi di materia di regolamento (e tale, come si è visto, è la portata del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706) si debba ritenere l'incompetenza del potere legislativo in merito.

Tuttavia, non ho intenzione di insistere su tale pregiudiziale dato che il beneficio di cui si tratta, non essendo contemplato nella legge originaria, ovviamente non potrebbe essere inserito nel regolamento ad iniziativa del potere esecutivo; e, pur non essendo, in genere, proclive a certe leggi, purtroppo numerose, che sono fatte su misura a favore di limitatissime categorie, esprimo l'avviso che si possa aderire al concetto informatore, peraltro con talune modificazioni e limitazioni.

Anzitutto, è da esaminare se convenga il sistema proposto di aumento del punteggio ed in qual misura, oppure il sistema della riserva della quota di posti, come la citata legge 3 giugno 1950, n. 375, contempla. Ritengo preferibile il primo sistema che si presenta più semplice e più spedito, tenendo anche conto che, dato il limitato numero di farmacie annualmente vacanti in ogni provincia, meno agevole risulterebbe la riserva della quota. Ciò posto, bisognerebbe limitare il beneficio solo agli invalidi e mutilati iscritti nelle prime quattro categorie della tabella A della legge sulle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, dato che le invalidità e le mutilazioni delle altre categorie sono di modesta rilevanza e tali da non giustificare una maggiorazione del punteggio, dato anche il grande numero di farmacisti tuttora in attesa di ottenere la concessione di una farmacia.

Inoltre, occorrerebbe stabilire che la maggiorazione di punteggio sia limitata ad un massimo di cinque punti per commissario, in considerazione dell'opportunità di conte-

nera la preminenza della categoria di cui si tratta: non senza notare che in ogni caso, già ora, a parità di merito, il farmacista invalido o mutilato ha la preferenza in base al citato regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176. È opportuno inoltre stabilire che la maggiorazione del punteggio sia concessa al candidato per una sola volta e cioè per un solo concorso, non sembrando equo che alcuno possa goderne in danno dei concorrenti normali magari in una serie di concorsi, con un ritmo di cessioni e di acquisti di comodo, che la concessione del beneficio sia stabilita solo a favore di coloro che all'atto della contratta invalidità o mutilazione erano almeno studenti in farmacia se non già laureati e, infine, che le farmacie delle quali fossero titolari farmacisti invalidi o mutilati siano poste a concorso normale quando il loro titolare abbia ottenuto un'altra farmacia, in applicazione della presente legge.

Riservandomi, in sede di discussione del testo dell'articolo unico, di concretare queste proposte con appositi emendamenti, propongo fin d'ora alla Commissione la approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. La perplessità ed i suggerimenti dell'onorevole relatore mi confermano un po' nella mia supposizione che si tratti di una proposta di legge fatta su misura. È vero che vengono richiamati dei precedenti, ma si tratta di cose estremamente diverse.

Si richiama, per esempio, il precedente del conferimento di rivendite di generi di monopolio, ma a detto conferimento può concorrere una sfera di cittadini molto più ampia; d'altro canto, a dieci anni dalla fine della guerra, ci possono essere dei cittadini che hanno ancora bisogno di partecipare a concorsi per le rivendite di generi di monopolio, ma un farmacista, dopo un così lungo periodo di tempo, in generale, si è sistemato.

In linea generale sarei, quindi, nettamente contrario alla presente proposta di legge; in via subordinata sono però d'accordo con il relatore nel diminuire la misura del beneficio concesso.

Innanzitutto debbo osservare che il provvedimento è in contraddizione con il sistema legislativo vigente in materia, che richiede, per concorrere alla assegnazione delle farmacie, la presentazione di un certificato medico che attesti essere il concorrente esente da difetti e imperfezioni fisiche. Nel caso in esame si tratta di mutilati e di invalidi e non vedo come ciò possa conciliarsi con la norma già da me esposta. Ma questa non è questione di fondo;

la cosa più grave, del resto fatta già presente dall'onorevole relatore, è la proposta di assegnare ad ogni commissario 10 punti in più. Ora, le categorie sono tre: titoli di studio; pratica professionale e attività scientifica; è evidente che ha maggior parte dei farmacisti che concorrono non possiedono il terzo requisito, cioè l'attività scientifica che è poco comune in questa categoria. Gli interessati dispongono quindi di due titoli soltanto: pratica professionale e titolo di studio, un massimo di 10 punti. Anche raggiungendo il massimo di 20 punti, quando si ha di fronte un mutilato che, per la sua mutilazione soltanto, dispone di 10 punti, i risultati della graduatoria vengono completamente rovesciati. Si ha quindi, non più un elemento di concorso ma un privilegio per cui il mutilato è sicuro di vincere il concorso.

Sarei quindi del parere che non si possa concedere più di un massimo di 5 punti per commissario.

Una proposta interessante mi pare, poi, quella avanzata dall'onorevole relatore per quanto riguarda le categorie di pensione. Nella proposta di legge sono comprese tutte e otto categorie. Sono d'accordo nel restringere la concessione di questo beneficio alle sole prime quattro categorie.

Sono poi d'accordo che il beneficio debba essere ristretto ad una sola volta.

Per quanto riguarda la concessione della maggiorazione a tutti gli invalidi e mutilati indipendentemente dalla loro posizione al momento dell'invalidità e della mutilazione, sono invece alquanto perplesso. Sono passati dalla fine della guerra 11 anni!

In conclusione, sono contrario alla proposta di legge che però accetterei con le modifiche e i suggerimenti proposti dall'onorevole relatore.

LENZA. Sono contrario, per alcuni punti, al sistema adottato per la concessione dei benefici ai mutilati e agli invalidi in quanto avrei preferito, come ha accennato lo stesso relatore, che si procedesse all'assegnazione di una determinata aliquota di posti per ogni concorso in favore dei mutilati e invalidi, anziché ricorrere al sistema del punteggio, anche dal punto di vista di una certa uniformità nel campo delle agevolazioni a categorie particolari di cittadini.

Ad ogni modo, tenuto conto delle osservazioni fatte e delle limitazioni proposte dal relatore miranti soprattutto ad eliminare possibili casi di speculazione, mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge.

GIANQUINTO. La mia parte è d'accordo, in linea di massima, sull'approvazione della proposta di legge e sulle limitazioni proposte dal relatore, eccettuata l'ultima relativa all'obbligo di appartenenza del candidato alla facoltà di farmacia o chimica farmaceutica in un periodo anteriore alla contrazione della invalidità o della mutilazione. Anche se un mutilato o invalido di guerra abbia iniziato gli studi dopo la guerra, non vedo perché non debba godere dei benefici previsti dalla presente proposta di legge. Sono d'accordo inoltre sull'opportunità di limitare l'entità del punteggio e di limitare la concessione del beneficio alle prime quattro categorie di mutilati e invalidi e, infine, di far valere una sola volta la qualifica di invalido o mutilato.

LUCIFREDI. Anche a me sembra che le limitazioni proposte dall'onorevole Bubbio nel corso della sua relazione siano molto opportune. Effettivamente il testo originario sembra troppo estensivo. È anche da vedere se quei cinque punti non siano eventualmente troppi, avvertendo che se il relatore dovesse insistere su questo particolare io non mi opporrei. Per mio conto, però, proporrei 3 o 4 punti soltanto.

Vorrei però un chiarimento dall'onorevole relatore: se è necessario inserire nel testo della legge quel concorso aggiuntivo da lui proposto in relazione alle farmacie lasciate vacanti da coloro che, approfittando dei benefici di questa legge, ottengono un cambiamento di sede. Mi sembra che la cosa debba essere automatica perché nessuno può pensare che le farmacie vacanti rimangano tali. O si dà un termine per la messa a concorso, oppure la norma è superflua. È giusto, inoltre, che l'avente diritto non possa avvantaggiarsi dei benefici di questa legge più di una volta, altrimenti si aprirebbe la porta a speculazioni. Sarebbe bene, anzi, accogliendo i suggerimenti del relatore, introdurre una qualche formula cautelativa atta precisamente a garantire che questi benefici vengono concessi non più di una volta allo stesso interessato, istituendo un registro, a cura dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, per tenere l'elenco di coloro che già hanno usufruito dei benefici di questa legge.

RIVA. Effettivamente gli intenti dell'onorevole Villa sono buoni e soprattutto debbo dirlo io che appartengo alla categoria dei mutilati ed invalidi di guerra.

Ho detto personalmente all'onorevole Villa che la sua proposta, secondo me, poteva essere accettata, ma che, nella sua attuale formulazione, essa crea un particolarissimo pri-

vilegio non solo per quei pochi farmacisti mutilati e invalidi che oggi non hanno la proprietà di una farmacia perché non hanno avuto la possibilità di concorrere, ma anche per tutti coloro che, mutilati o invalidi, già hanno una farmacia e possono ugualmente concorrere.

Mi pare quindi che le proposte eque e giuste (non possono essere chiamate restrizioni) avanzate dall'onorevole relatore, possano essere approvate.

Il prevedere poi che il concorso sia fatto una sola volta, è, a mio parere, quanto mai opportuno.

Dichiaro quindi di essere favorevole, in linea generale, alle modifiche prospettate dal relatore e con l'aggiunta suggerita dall'onorevole Lucifredi relativa alla tenuta di un particolare registro nel quale siano elencati coloro che godranno di questo particolare beneficio.

RUBINO. Propongo la concessione di soli 3 punti per commissario. Sono già sufficienti, anzi, sono molti per un concorso nel quale valgono i titoli professionali.

DE MARIA. Concordo sugli emendamenti prospettati dal relatore. Convengo sul principio di favorire i mutilati e non attraverso l'accantonamento di un certo numero di farmacie, anche se esiste un precedente legislativo per cui in ogni città dove le farmacie raggiungono un determinato numero, vi è una certa quantità di farmacie riservate ai mutilati.

Questo dico perché l'onorevole Lucifredi ha trovato superflua la norma proposta dal relatore, di mettere a concorso le farmacie riservate che vengano a rendersi disponibili in seguito al passaggio ad altra farmacia dei reduci o combattenti che le occupavano.

A mio avviso, tale norma non è preclusiva perché esiste una disposizione di legge per cui nelle città che hanno un numero notevole di farmacie alcune di queste vengono riservate ai reduci: è anzi logica la norma proposta dall'onorevole Bubbio in base alla quale queste farmacie debbono essere messe a concorso.

Convengo sulla limitazione a 5 dei punti concessi ad ogni commissario a favore dei mutilati o invalidi che godono degli assegni di pensione riferiti alle sole prime quattro categorie della tabella A. Sono dell'opinione che la concessione di soli tre punti sarebbe insufficiente. Infatti questi concorsi hanno come base una valutazione di titoli che portano a punteggi molto elevati. Ricorderò che uno dei criteri è determinato dalla anzianità

rità, per cui un farmacista che raggiunga un notevole numero di anni di età e di esercizio, ottiene un numero di punti molto notevole, tanto che si verifica il caso di farmacisti che, avendo questi titoli acquisiti per anzianità, partecipano a vari concorsi e li vincono tutti, poi fanno, in certo modo, commercio di farmacie, cosa questa che bisognerà provvedere ad eliminare dato che costituisce un gravissimo inconveniente.

Poiché si tratta, quindi, di concorsi nei quali il punteggio dei titoli è molto notevole, se vogliamo offrire veramente un vantaggio ai mutilati ed agli invalidi, dobbiamo, a mio avviso, accettare il criterio della concessione dei 5 punti per ogni commissario.

Sono inoltre dell'opinione che il beneficio, pur limitato alle prime quattro categorie di mutilati di guerra, non possa essere ristretto a un solo concorso.

Quando i mutilati o invalidi vogliono partecipare ai concorsi, debbono godere automaticamente di questo titolo che viene ad aggiungersi ai titoli professionali e che fa parte, ormai, della loro personalità.

DELCROIX. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Villa, e consento nelle limitazioni e nelle garanzie proposte dall'onorevole relatore; non vorrei, però, che queste limitazioni e queste garanzie portassero, in pratica, all'annullamento del provvedimento. Soprattutto mi preoccupa che non vengano commessi abusi. A tale riguardo mi domando se la legge garantisca ai farmacisti invalidi di guerra che venga impedito che il titolo di invalidità di guerra permetta l'assegnazione permanente nominale di farmacie, con conseguenti speculazioni.

Quanto al punteggio, tutti sappiamo come vanno le cose nelle commissioni di concorso. L'invalido ha un punteggio di favore e se ne tiene conto, in senso negativo, nella valutazione degli altri titoli. Questo fatto lo dobbiamo notare tutti i giorni, nei Consigli di amministrazione dei Ministeri dove gli invalidi e i combattenti sono raramente promossi perché i commissari tengono conto, nelle valutazioni, di questo punteggio di favore e valutano, quindi, maggiormente, i titoli degli altri.

Dichiaro poi che i 5 punti non sono eccessivi. Si rischierebbe, altrimenti, di dare un beneficio privo di effetto.

Quanto poi alla proposta di limitare il godimento del beneficio a un solo concorso, resto un po' perplesso; posso comprendere che un invalido non debba potersi avvalere per tutta la vita di questo vantaggio, ma

bisogna anche far sì che, se un invalido ha concorso una volta avvantaggiandosi del titolo di invalido di guerra, non si debba poi trovare in condizioni di svantaggio in caso di partecipazione a successivi concorsi.

JACOMETTI. Sono contrario alla concessione permanente del beneficio.

DELCROIX. Allora, tanto vale non dare alcun vantaggio!

JACOMETTI. No; si dà un vantaggio iniziale, ma non preclusivo in permanenza, degli interessi degli altri concorrenti.

AGRIMI. Sono favorevole al provvedimento con le modifiche illustrate dall'onorevole Bubbio. Vorrei fare solo alcune osservazioni. Non mi rendo conto, ad esempio, del perché il mutilato o invalido di guerra, per poter godere dei benefici della presente proposta di legge, debba essere stato studente o laureato in farmacia o in chimica anteriormente alla contrazione della invalidità o della mutilazione. Non vedo perché un invalido o mutilato di guerra, con la prospettiva, appunto, di beneficiare delle agevolazioni stabilite dalla legge non possa, anche se prima non era studente in farmacia, pensare a conseguire la laurea idonea e concorrere per l'assegnazione della farmacia. Concordo, inoltre, con quanto detto dall'onorevole Lucifredi a proposito delle farmacie che rimangono vacanti.

Non sono, poi, favorevole al principio che il beneficio debba valere una sola volta. Si tratta (quello dei mutilati e invalidi di guerra) di un requisito, diciamo così, che inerisce alla persona e che una volta ammesso e riconosciuto, dovrebbe valere sempre. Non vedo, nella fattispecie, i pericoli di speculazione; se speculazioni sono possibili, esse sono dovute dalla meccanica della legge.

DELCROIX. Si tenga presente che allorché si tratta di un autentico invalido, questi non ha perduto soltanto il tempo trascorso alle armi o in prigionia ma anche il tempo, a volte lunghissimo, trascorso nei luoghi di cura; se oggi la legge prevede un determinato beneficio esso non deve essere considerato eccessivo in quanto difficilmente, se trattasi — lo ripeto — di invalido autentico, si può ricompensare sufficientemente il sacrificio sofferto per la Patria.

LENZA. Quello che desidero raccomandare in modo particolare alla Commissione è che il godimento di questi benefici non dia adito a speculazioni di sorta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

BUBBIO, *Relatore*. Insisto sulla limitazione del punteggio a cinque punti per commissario, e sul principio che il beneficio debba essere goduto una sola volta. Si tratta, infatti, di aiutare una particolare e benemerita categoria di cittadini a mettersi a posto ma, una volta raggiunto questo scopo, non mi sembra giusto porli in condizione di perpetuo vantaggio in tutte le fasi della loro attività professionale, anche perché, indipendentemente da questa legge, rimane fermo il principio generale in base al quale, a parità di condizioni, vengono preferiti i reduci, combattenti e mutilati.

Circa l'iscrizione alla facoltà di farmacia anteriormente all'invalidità, mi rimetto al parere della Commissione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'ampiezza della discussione potrebbe esonerarmi dall'intervenire: ma desidero esprimere brevemente la mia opinione in relazione ad alcuni punti. L'amministrazione sanitaria concorda con la diminuzione del punteggio da 10 a 5, ma non ritiene che detto punteggio debba essere ulteriormente ridotto. Avrei qualche dubbio, poi, a proposito della limitazione alle prime quattro categorie di invalidi anche perché nel corso della precedente discussione in sede di Commissione Lavoro sullo stesso argomento, autorevoli nostri colleghi ebbero ad esprimere delle perplessità circa l'opportunità di procedere a tale discriminazione tra i mutilati.

A proposito della qualità di studente o laureato in farmacia, posseduta al momento della mutilazione, e necessaria ai fini del godimento del beneficio contenuto nel provvedimento, e della disposizione relativa ai nuovi concorsi per le farmacie lasciate vacanti, pregerei la Commissione di non insistere.

Circa la prima disposizione, infatti, il criterio sembra troppo indeterminato e in quanto alla seconda, gli uffici competenti, da me interpellati, hanno espresso l'opinione che si tratti di una formula pleonastica, in quanto tutte le farmacie rese vacanti dai titolari debbono, per legge, essere messe a concorso.

A proposito dell'applicabilità per una sola volta dei benefici in favore degli aventi diritto mi permetto di insistere perché il principio venga chiaramente stabilito. Altrimenti arriveremmo, attraverso una sorta di interessi composti, a porre costantemente i mutilati e gli invalidi in posizione di assoluta preminenza rispetto a tutti gli altri.

Accetto, infine, la proposta relativa all'istituzione di un registro di tutti coloro che abbiano beneficiato della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico che, nella formulazione originaria del proponente, risulta del seguente tenore:

« Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione o assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di dieci punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ».

L'onorevole relatore propone, innanzitutto, la sostituzione di questo testo con il seguente, che contiene gli emendamenti relativi alla riduzione del punteggio da 10 a 5, e la limitazione del beneficio alle prime quattro categorie di cui alla legge sulle pensioni di guerra:

« Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'ultima formulazione.

(È approvata).

Passiamo ora ai seguenti commi aggiuntivi, presentati dall'onorevole relatore, e concernenti la qualità di studente o laureato in farmacia posseduta dall'interessato al momento della mutilazione, e alla messa a concorso dei posti lasciati vacanti in applicazione del provvedimento in esame:

« Questa maggiorazione è concessa solo agli invalidi e mutilati che all'atto dell'inizio della invalidità e della mutilazione erano

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1956

studenti in farmacia o in chimica farmacia oppure già laureati in tali materie ».

« Le farmacie delle quali siano titolari farmacisti invalidi o mutilati di guerra, dovranno essere poste a concorso normale quando i titolari stessi abbiano ad ottenere in base alla presente legge, un'altra farmacia ».

BUBBIO, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Alto Commissario aggiunto, dichiaro di ritirare questi due emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora al seguente altro comma aggiuntivo, pure proposto dall'onorevole relatore :

« Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza dell'applicazione della maggiorazione dei punti, non possono più usufruire di tale beneficio in successivi concorsi ».

BUBBIO, *Relatore*. Insisto per la votazione, rimettendomi alla mia relazione.

DE MARIA. Dichiaro che voterò contro questo emendamento aggiuntivo.

Desidero ricordare che si tratta di concorsi per titoli. Non si tratta quindi di procedere alla assegnazione a favore di chi è scientificamente più preparato perché, per esempio, tra i titoli è anche compresa la situazione familiare.

Se crediamo di compiere un atto di doveroso riconoscimento per i mutilati e invalidi, assegnando loro un certo numero di punti proprio per questa loro qualifica, non possiamo poi stabilire che questa condizione sia riconosciuta per una volta sola.

LUCIFREDI. Mi rincresce di dissentire dall'amico onorevole De Maria, ma dichiaro che voterò a favore di questo emendamento aggiuntivo poiché ritengo che esso sia essenziale onde evitare gravi inconvenienti.

Una dolorosa esperienza ci dimostra, infatti, che spesso i concorsi per l'assegnazione di farmacie vengono vinti allo scopo esclusivo di fare successivamente mercato della farmacia stessa.

È una situazione dolorosa che occorre sanare ed io vorrei trarre lo spunto di questa nostra discussione per rivolgere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità la preghiera di studiare il problema e vedere se non sia possibile stroncare una speculazione del genere.

Mi riferisco, per esempio, al fatto che alcuni autori di pubblicazioni in materia farmaceutica partecipano a tutti i concorsi sapendo di risultarne vincitori, la loro partecipazione

è dovuta solo a motivi speculativi. In questa sede, dobbiamo cercare di impedire che si apra una nuova fonte di speculazioni. Il beneficio venga concesso a questi benemeriti mutilati ma non perché essi se ne avvalgano a scopo di speculazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto all'onorevole relatore, del quale ho dato prima lettura.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha infine presentato i seguenti altri commi aggiuntivi:

« I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non aver goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio ».

BUBBIO, *Relatore*. Anche per questi emendamenti mi rimetto alla relazione e chiedo che siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione gli ultimi due commi aggiuntivi proposti dall'onorevole relatore.

(Sono approvati).

Il testo all'articolo unico, con le modifiche e le aggiunte adottate, risulta il seguente:

« Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono più usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.

I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in

passato del beneficio stabilito dalla presente legge.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Merlin Angelina: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1439).

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Presidente della Camera ha aderito alla richiesta della XI Commissione (Lavoro) di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di legge d'iniziativa del senatore Merlin Angelina sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione, all'ordine del giorno della seduta odierna.

Ciò importa la decorrenza dei termini previsti dal Regolamento; pertanto la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

VILLA: « Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie ». (1714).

Presenti e votanti 39

Maggioranza 20

Voti favorevoli 38

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelini, Bernieri, Berra, Borellini Gina, Bubbio, Capacchione, Caprara, Cavallotti, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, Delcroix, Delli Castelli Filomena, De Maria, Domnedò, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudò, Gullo, Jacometti, Lenza, Lucifredi, Manzini, Marazza, Marotta, Pelosi, Pettini, Riva, Rubino, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gighola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI